TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

Art. 22

E' dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'articolo 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa, di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennita' una tantum nella misura sottoindicata a fianco di ciascuna categoria: 1°) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 35.000;. 2°) braccianti o compartecipanti abituali, lire 35 mila; 3°) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 25.000; 4°) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 20.000; L'indennita' di cui sopra sara' corrisposta in due rate, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1963, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
Estremi	Legge 26 agosto 1950, n. 860
Titolo	II — Trattamento economico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-fisica-ed-economica-delle-lavoratrici-madri/art-22/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it